

Manovra economica... i riflessi sulla previdenza a partire dal 2011!

Restano invariate le normative per l'accesso ai requisiti pensionistici nella manovra economica del Governo. Tuttavia la previsione della “finestra d'uscita personalizzata” o “scorrevole” per come è stata definita, fa slittare la data di accesso all'assegno pensionistico. Inasprimento annunciato dell'età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici nel pubblico impiego. Salvaguardati i lavoratori che maturano i requisiti entro il 2010. Modificate anche le norme sull'invalidità.

Con la recente manovra economica, apparentemente non vengono modificate le regole pensionistiche in vigore. Restano infatti invariati sia i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che i limiti di età e di contribuzione per la pensione di anzianità, compreso quindi il sistema delle “cosiddette quote”.

Viene però introdotta una nuova finestra che sostituisce quelle già esistenti, che in quanto “mobile” di fatto modifica sostanzialmente la data di fruizione dell'assegno pensionistico.

La differenza tra vecchie e nuova finestra d'uscita è infatti notevole, in quanto quest'ultima prevede, su base individuale almeno per adesso, la data dell'erogazione, per i lavoratori dipendenti, dell'assegno pensionistico dopo ben 12 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici e dopo ben 18 mesi per i lavoratori autonomi, facendo così allungare evidentemente il periodo di permanenza al lavoro: *fino a nove mesi per i lavoratori dipendenti, per ben 15 mesi per quelli autonomi rispetto a quanto le finestre erano due o quattro all'anno, a seconda che si trattava di pensione di anzianità o di vecchiaia.*

Le modifiche in materia pensionistiche, introdotte mediante la previsione “della finestra scorrevole”, sommate alle variazioni introdotte con la legge 102/2009 sul diritto di accesso alla pensione di vecchiaia, cambiano quindi sostanzialmente il sistema pensionistico, tra l'altro

A.PRO.C.A

FAST-Ambiente

FAST-Autoferrotranvieri

FAST-Autotrasporto e S. M.

FAST-Comparto Aereo

FAST-Comparto Marittimo

FAST FERROVIE

FAST-Noleggiorio C.C. e Servizi T.P.

FAST-Pensionati

FAST-Servizi Aeroportuali

FAST-TAXITALIA

F.I.M.A.

L.I.C.T.A.

SADA

in assenza di protesta sociale, rispetto a come avvenuto con i Governi precedenti, che spesso hanno dovuto riconsiderare le riforme pensionistiche proposte.

Viene pertanto attuata surrettiziamente **“una nuova riforma pensionistica”** forse più incisiva di quanto realizzato nelle riforme del Governo Amato del 1992 e del Governo Dini del 1995, motivata di nuovo con lo scopo della stabilizzazione del sistema previdenziale, mentre in realtà si è solo voluto fare cassa a spese dei trattamenti pensionistici futuri, ancora più vicini ai livelli di sopravvivenza, considerato che *gli Istituti previdenziali*, senza la previsione nei loro conti della cosiddetta “assistenza”, sarebbero in perfetto equilibrio economico.

Quindi il Ministro del Tesoro, con i provvedimenti inseriti nella legge 102/2009 e con la manovra testé attuata, ha pertanto introdotto modifiche, sia sulle regole d'accesso che sul valore delle pensioni, sulle quali insistono negativamente infatti le modifiche sui coefficienti di trasformazione in vigore da gennaio 2010.

Esaminiamo quindi analiticamente quali sono le modifiche intervenute in tema pensionistico:

La prima modifica strutturale si realizza al tetto dei 40 anni di contributi.

A far tempo infatti dal 2011, se non interverranno modifiche in sede parlamentare, per andare in quiescenza non saranno più sufficienti i canonici 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, poiché interviene la cosiddetta **“finestra scorrevole”** che fissa un parametro semplice: **si va in quiescenza, con l'assegno pensionistico, 12 mesi dopo il raggiungimento del requisito d'accesso al diritto a pensione.**

Pertanto maturati i 40 anni di contributi, per poter lasciare effettivamente il lavoro ed usufruire contestualmente della pensione mensile bisogna lavorare un anno in più, sapendo che al danno si potrebbe aggiungere la beffa, in quanto dopo i 40 anni, *gli ulteriori contributi versati potrebbero addirittura far diminuire il valore dei trattamenti pensionistici*, questa condizione si realizzerà sicuramente per coloro ai quali si applica il sistema di calcolo misto o contributivo intero.

Quali invece le modifiche introdotte sulle pensioni d'anzianità e su quelle di vecchiaia.

Per questo aspetto le conseguenze del meccanismo della nuova “finestra mobile” sono altrettanto chiare: **per l'accesso alla pensione di vecchiaia si sale direttamente ai 66 anni, ai 59 anni per alcuni profili professionali del Gruppo F.S., mentre per le donne si va ai 61 anni o a 62 anni** a seconda che trattasi di privato o pubblico impiego, con un ritardo quindi fino a nove mesi rispetto a quanto previsto dal sistema delle finestre fisse oggi in vigore, con le quali ad esempio chi era nato entro il 31 marzo poteva andare in quiescenza, con diritto all'assegno pensionistico, il primo luglio dello stesso anno.

Pertanto la soglia di accesso alla pensione di vecchiaia verrà superata anche di 9 mesi rispetto alle regole precedenti.

La stessa logica vige per le pensioni di anzianità maturate con il sistema delle quote. Infatti con le regole attuali i lavoratori dipendenti che sarebbero andati a riposo nel 2011 con quota 96, ovvero con 36 anni di contributi e 60 anni d'età oppure con 35 anni di contributi e 61 anni, dopo la manovra di fatto devono attendere quota 97, in quanto bisognerà continuare a lavorare un anno dopo il "*raggiungimento dei requisiti*" che in teoria non sono cambiati.

Per i lavoratori autonomi, per i quali dal 2011 era prevista quota 97, si passerà invece di colpo a quota 98 e mezzo.

Le nuove regole per la pensione di vecchiaia delle donne.

E' un capitolo questo molto complesso e molto dibattuto. Per le lavoratrici, com'è noto bisogna distinguere innanzitutto se trattasi di dipendenti del settore pubblico o del privato impiego. Per le lavoratrici alle dipendenze dirette dello Stato e degli Enti locali, l'aumento a 65 anni previsto per l'età pensionabile sarà raggiunto nel 2016 e non più nel 2018, **questa previsione potrebbe essere riconsiderata con una tempistica diversa, così come chiede l'U.E.**

Ovviamente anche per queste lavoratrici si applicherà "la finestra scorrevole" e pertanto bisognerà preventivare un'ulteriore anno di lavoro.

Per **le donne impiegate invece** nel privato impiego, **compreso le dipendenti delle Società del Gruppo F.S.** per come specificato da una Circolare INPS da noi pubblicizzata, non viene intaccato il limite dei 60 anni per la maturazione del diritto alla quiescenza, ma la previsione della "finestra scorrevole" le costringerà a lavorare fino a 61 anni per poter accedere all'assegno pensionistico.

Limiti d'età per il diritto alla pensione di vecchiaia legati alle aspettative di vita.

Si tratta della problematica destinata ad incidere di più nel lungo termine, sulle regole d'accesso ai requisiti pensionistici. Una questione non inserita nella manovra, ma bensì **in un regolamento d'attuazione della legge 102/2009**, emanato dal Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, recante la controfirma del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, entrato in vigore quasi in concomitanza alla manovra economica, nell'indifferenza generale.

Con questa normativa si introduce quindi, dopo "la finestra scorrevole", **"l'età di pensione ballerina"** per l'accesso ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Una norma regolamentare destinata a cambiare la vita di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani, poiché in essa si condiziona l'età pensionabile alle aspettative di vita, *già a far tempo dal primo gennaio 2015.*

Il regolamento del Ministro del lavoro prevede infatti che l'Inps dal 2014, comincerà a comunicare le variazioni in mesi dell'aumento dei requisiti minimi dell'età di pensionamento per uomini e donne, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

In prima applicazione, per come e quanto previsto dal decreto anticrisi di Agosto 2009, l'età di congedo pensionistico non potrà aumentare per più di tre mesi rispetto alla legislazione attuale per tutte le tipologie di pensioni di vecchiaia indipendentemente quindi dal genere. Ma già dal 2020, secondo una simulazione basata sulle aspettative di vita elaborata dall'Istat, l'aumento dell'età di accesso a pensione salirà di ulteriori 12 mesi che quindi si sommeranno ai tre mesi già decisi per il 2015.

In definitiva per avere accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia dal 2020, atteso anche il valore temporale della “**finestra flessibile**” sarà indispensabile raggiungere **una età minima di 67 anni e 3 mesi**.

Una modifica quindi rilevante per l'orizzonte lavorativo degli Italiani, la cui previdenza dipende ormai dai giudizi e dalle speculazioni dei mercati finanziari, quindi dai rilievi della Commissione Europea sui conti e sulla spesa pubblica italiana.

In Germania infatti, per fare una comparazione significativa, si prevede di raggiungere il limite dei 67 anni per l'accesso alla quiescenza solo dopo 2027, probabilmente perché la gestione dei loro conti pubblici è più accorta di quella attuata dalla nostra classe politica, che è notoriamente meno attenta nella limitazione dei loro costi e delle loro prebende.

Questo tipo di normativa, a nostro giudizio potrebbe favorire una ulteriore novità: i calcoli previdenziali in prospettiva potrebbero differenziarsi fra maschi e femmine, tanto che **in futuro le donne**, a differenza di come avviene oggi, **dovrebbero andare a riposo dopo gli uomini** visto che le donne hanno un'aspettativa di vita molto più alta.

Modifica della normativa sui coefficienti di trasformazione

L'atto amministrativo emanato dal Ministro Sacconi, oltre al nuovo meccanismo di adeguamento dell'età di congedo pensionistico, legato all'aspettativa di vita, prevede anche la regolamentazione degli adeguamenti dei coefficienti di trasformazione, vale a dire i parametri di conversione del montante contributivo per il calcolo della quota contributiva della pensione regolata dal sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non vantano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni e per la pensione di coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo intero, in quanto assunti dopo il 31/12/1995.

Per dette tipologie di lavoratori i successivi aggiornamenti dei parametri avverranno ogni tre anni.

Da evidenziare purtroppo che “secondo la normativa vigente” **i nuovi coefficienti entrati in vigore dal 2010, si applicheranno anche all'intero montante contributivo accumulato anteriormente al 2010** e non solo per il montante accumulato dal 2010 in poi, per come era logico e lecito aspettarsi. Una evidente iniquità che evidentemente non permette certezze di calcolo per le pensioni future, interessate anche solo in parte dal metodo di calcolo contributivo, per tutta una serie di motivi e valutazioni che abbiamo spesso affrontato.

Per capire la drammaticità del problema, a titolo esemplificativo, basta pensare che con le modifiche introdotte sui coefficienti di trasformazione a partire dal 1° Gennaio 2010, le

lavoratrici e i lavoratori italiani hanno subito una perdita secca sul calcolo futuro della loro pensione, per la quota interessata dal sistema contributivo, che va tra il **6,38 e l'8,41%** a seconda dell'età della pensione, che può oscillare nella forbice compresa tra i 57 e i 65 anni.

Teoricamente questo problema può riproporsi negativamente ogni tre anni, considerato che il valore di detti coefficienti è condizionato dal PIL e dalle "cosiddette speranze di vita" alle quali, per come abbiamo visto hanno anche collegato l'età della pensione di vecchiaia.

In conclusione si può affermare che alla data di oggi, **le lavoratrici e i lavoratori che andranno in quiescenza a partire dal 2011**, se usufruiscono per intero del sistema retributivo sono destinatari, per effetto delle recenti novità introdotte in materia previdenziale, solo di modifiche che renderanno più lunga la loro permanenza in servizio prima di accedere all'assegno pensionistico, rispetto ai colleghi che nelle stesse condizioni di età e contribuzione, maturano il diritto entro il 2010.

Coloro invece che sono interessati dal sistema contributivo, anche se misto, **già a partire dal 2010**, oltre alla modifica delle date di accesso all'assegno pensionistico, sono invece destinatari anche di una perdita di valore sui loro trattamenti pensionistici che ad oggi è di entità pari alla variazione apportata ai coefficienti di trasformazione, che come già detto sono soggetti a revisione ogni tre anni.

Ovviamente coloro che rientrano nel sistema misto subiranno una perdita più limitata, rispetto ai lavoratori ai quali si applica il contributivo intero, in ragione e in proporzione della quota di calcolo retributivo, sugli anni di lavoro antecedenti al 31/12/1995, che loro compete.

Modifiche alle regole per l'accesso ai trattamenti d'invalidità civile

Nella manovra è previsto anche l'aumento di sei punti percentuali per la concessione dell'invalidità: si passa quindi dal 74% all'80%.

Viene previsto anche l'intensificazione dei controlli Inps per un totale di centomila controlli per l'anno in corso, e di duecentomila per gli anni 2011 e 2012 verso tutti i titolari dei benefici economici di invalidità civile. Il provvedimento apporta poi delle modifiche in materia di accertamento della condizione di handicap.

Roma giugno 2010

Il Segretario Nazionale FAST Pensionati-FAST Confsal

Agostino Apadula